

Si dice che in questi ultimi anni si sono voluti allargare questi abusi: io credo che ciò che era abusivo si sia ristretto; perchè vediamo anche dai bilanci dello Stato che si è aumentato un poco il personale dell'amministrazione demaniale di Sardegna; ed essa agisce con molto più vigore di quanto lo facesse prima del 1848, quando vi era un'amministrazione speciale per la Sardegna.

Risponderò ancora altre poche parole all'onorevole Genina.

Egli ha detto che il demanio ha sempre goduto di certi privilegi, e che bisognava piuttosto allargare questi diritti che toglierli. Io dirò che questo era buono nel sistema dispotico; quando gli imperatori romani erano potentissimi e nello stesso tempo amministratori e legislatori, essi facevano delle leggi in favore del fisco. Ricordo peraltro all'onorevole Genina che un grande scrittore, non mi ricordo bene se sia Tacito o qualche altro scrittore romano, ha detto: *Sub bono principe causa fisci plerumque mala est*. Sotto i buoni principi non si occupava tanto il legislatore della causa del fisco, badava anzitutto alla giustizia.

Noi esaminiamo qui una misura che anche i suoi più caldi propugnatori ammettono essere dura per le popolazioni; è un taglio che si fa, come si è già detto. Noi qui abbiamo da toccare diritti arcisecolari, poichè non si tratta solo di dieci anni: gli ademprivi sostanzialmente si godono dalle popolazioni sino dal tempo di Eleonora. Lasciamo adunque loro almeno la facilità di conseguirne l'equo compenso, senza imporre loro l'obbligo di somministrare prove ardue e malagevoli a compiersi.

Al fisco, che qui fa le parti di attore, secondo il diritto comune, dovrebbe incumbere tutto l'onere delle prove.

ARNULFO. Lo scopo di questa legge altro non è salvo di liberare le proprietà dai diritti d'uso, chiamati ademprivi, legittimamente fin qui acquistati: non si tratta di attribuire dei diritti d'uso, ma di riconoscere quelli esistenti, e dare per essi un compenso onde liberarne la proprietà. Ora, mediante la disposizione in cui vi è controversia, ammettendo cioè il decennio, non si affrancherebbero i beni dai diritti acquistati, ma si attribuirebbero dei diritti non acquistati, e tuttavia si accorderebbe un compenso. Vi è in ciò manifesta contraddizione. La cosa deve risolversi così: se vi è al giorno d'oggi diritto acquistato secondo il diritto comune vigente, cioè mediante la prescrizione trentennaria, si liberino le proprietà mediante compenso: se non vi è diritto acquistato, se non vi è il possesso, se non esiste diritto d'uso a termini delle leggi fin qui vigenti, non vi è motivo per cui le proprietà debbano liberarsi, perchè sono liberate di pieno diritto, od a meglio dire non si deve dare un corrispettivo per un diritto che non esiste.

Quindi, se si considera lo scopo della legge, non è ammissibile la disposizione che basti il decennio per attribuire diritto a compenso.

PRESIDENTE. La Camera ha inteso che il Ministero

non accetta l'articolo come è proposto dalla maggioranza della Commissione...

SANNA. Domando la parola.

Signori, operata l'abolizione dei feudi, a complemento di questa gran riforma si fece un regolamento, che porta la data 26 febbraio 1839.

Con questo regolamento si sanciva la distribuzione delle terre feudali riscattate dai comuni, e di quelle riscattate per conto del demanio; mercè la distribuzione di queste terre, gli ademprivi dovevano affatto scomparire dalla superficie dell'isola; ma disgraziatamente questa legge o regolamento che dire si voglia non fu mai eseguita, e quindi si conservarono sino al dì d'oggi questi ademprivi. Se gli abitanti dell'isola che li godevano conseguita avessero la promessa ripartizione delle terre, certamente che non sarebbe più necessaria questa legge, e ognuno si sarebbe trovato nel possesso della parte che gli sarebbe stata attribuita.

Però, siccome questa legge non fu applicata, e, se lo fu, ben raramente, per siffatta azione si perpetuarono gli usi in comune delle terre, gli abitanti dei villaggi proseguirono nelle antiche tradizioni e si giovarono del tacito diritto che ogni comunista aveva di occupare tanta terra quanta bastare poteva ai propri bisogni.

Io posso assicurare la Camera che oggigiorno nella maggior parte dei comuni, da circa 21 anni che si fece questo regolamento, tuttora esistono gli stessi usi ed abusi, come se questo regolamento non fosse mai esistito, e questo avveniva, non pel fatto dei comuni o degli ademprivisti, ma per noncuranza del Governo. Io prego per conseguenza la Camera di volere adottare quest'alinea tale quale viene proposto dalla Commissione, perchè credo che sia non solo ragionevole, ma ragionevolissimo, e che il respingerlo nuocerebbe alle ragioni di moltissimi cittadini, che senza loro colpa dovettero adattarsi a usare delle terre secondo le antiche costumanze ed abitudini.

SANNA F. M., commissario regio. Se la legge del 26 febbraio 1839 fosse stata eseguita in ogni sua parte ed in tutta la superficie della Sardegna, oggi la Camera risparmierebbe la pena di parlare di ademprivi; ma, appunto perchè essa non potè eseguirsi in tutta la sua estensione, oggi di ademprivi si parla in questo Consesso; cosicchè, quando il deputato Sanna ci dice: sussistono ancora gli ademprivi, non ci dice nè più nè meno di quello che tutti sanno anche troppo; sarebbe, per verità, assai strano che una legge si facesse per abolire gli ademprivi se essi più non sussistessero. Ma ciò che in fatto non istà si è che la legge 26 febbraio 1839 non sia stata eseguita punto nè poco, come all'onorevole Sanna piace di osservare. Essa lo fu quando quelli a cui si dava facoltà di prevalersi delle facilitazioni che la legge medesima accordava, se ne poterono e se ne vollero prevalere; ed è perciò che si fecero molti assegnamenti in supplemento di dotazioni ai comuni, e non poche concessioni ai privati.

Or, questa legge all'articolo 23 cosa prescriveva? « Una giusta e sufficiente assegnazione a favore dei comuni